

- 1) I cittadini che hanno già presentato domanda per gli eventi di settembre 2024 (OCDPC n. 1106/2024) non potranno presentare una nuova domanda per gli eventi di ottobre 2024 (OCDPC n. 1135/2025);
- 2) I moduli da utilizzare per gli eventi di ottobre sono i medesimi utilizzati per gli eventi di settembre;
- 3) Il contributo in misura rafforzata (sia per l'acconto, che per il saldo) potrà essere richiesto solo da coloro che hanno già subito danni in occasione degli eventi di MAGGIO 2023. Quindi avranno diritto alla misura rafforzata i danneggiati dagli eventi di:
 - Maggio 2023 e Settembre 2024;
 - Maggio 2023 ed Ottobre 2024.

PRIME MISURE DI IMMEDIATO SOSTEGNO SOGGETTI PRIVATI - ARTICOLI 1 E 2 OCDPC N. 1135/2025.

L'Ordinanza n. 1135/2025 rimanda a quanto già disposto con l'OCDPC n. 1106/2024 in merito agli eventi di Settembre 2024, le cui disposizioni si applicano anche agli eventi di Ottobre 2024. In particolare, l'articolo 1 dell'OCDPC n. 1106/2024 disciplina le modalità di erogazione delle prime misure di immediato sostegno per la popolazione colpita, con particolare riguardo al riconoscimento ai nuclei familiari aventi dimora principale, abituale e continuativa in un'unità abitativa che è risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l'hanno resa non utilizzabile, un contributo nel limite massimo di € 5.000,00, per alcune specifiche tipologie di spesa.

Il contributo può essere riconosciuto anche per il ripristino dei danni alle parti comuni di un edificio residenziale in cui è presente, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale, abituale e continuativa.

Per richiedere la concessione delle misure di immediato sostegno devono essere utilizzati i moduli allegati alla presente.

L'Ordinanza n. 1135/2025, al fine di uniformare la gestione delle istruttorie delle domande di contributo per gli eventi di Settembre e di Ottobre 2024, dispone che le domande di acconto per entrambi gli eventi possono essere presentate entro il 30 giugno 2025, mentre le domande di saldo entro il 30 settembre 2025.

Il contributo è erogato in due tranches: un acconto di € 3.000,00 richiesto presentando al Comune territorialmente competente il MODULO A1 "Domanda di acconto in misura standard" ed un successivo saldo, fino all'importo massimo di ulteriori € 2.000,00, a seguito della presentazione del MODULO B1 "Domanda di saldo in misura standard e trasmissione dei giustificativi di spesa".

Il contributo deve essere interamente rendicontato mediante presentazione di documentazione giustificativa, anche in relazione all'eventuale solo acconto percepito.

Prima di trasmettere al sottoscritto Commissario delegato i dati necessari all'erogazione dell'acconto e del saldo il Comune (o l'Unione), nella sua qualità di Organismo Istruttore (O.I.), deve provvedere alle verifiche, rispettivamente di cui all'art. 1 comma 6 e all'articolo 1 comma 7 dell'OCDPC n. 1106/2024. Gli Organismi Istruttori procederanno, inoltre, al controllo successivo a campione come disposto dall'articolo 1 comma 17 dell'ordinanza (OCDPC N. 1106/2024).

Gli Organismi Istruttori ed il sottoscritto Commissario assicurano lo scambio e la trasmissione delle informazioni tra loro e con il Dipartimento della protezione civile **esclusivamente mediante apposita piattaforma informatica, analoga ma distinta da quella già utilizzata per la precedente gestione degli eventi del maggio 2023** e rispetto alla quale seguiranno dettagliate indicazioni procedurali per le Amministrazioni comunali che non abbiano già ottenuto l'accreditamento.

Con riguardo alle **domande di acconto**, relativamente agli eventi di ottobre 2024, i Comuni (o loro Unioni) sono tenuti a trasmettere al sottoscritto Commissario l'esito delle istruttorie al 15 maggio 2025, al 30 maggio 2025 e, in seguito, al trentesimo giorno di ciascun mese, fino al 30 luglio 2025; relativamente agli eventi di settembre 2024, gli stessi O.I. sono tenuti alla trasmissione al 30 aprile 2025 e, in seguito, al trentesimo giorno di ciascun mese, fino al 30 luglio 2025.

Con riguardo alle **domande di saldo**, relativamente agli eventi di ottobre 2024, i Comuni (o loro Unioni) sono tenuti a trasmettere al sottoscritto Commissario l'esito delle istruttorie al 15 maggio 2025, al 30 maggio 2025 e, in seguito, al trentesimo giorno di ciascun mese, fino al 30 ottobre 2025; relativamente agli eventi di settembre 2024, gli stessi O.I. sono tenuti alla trasmissione al 30 aprile 2025 e, in seguito, al trentesimo giorno di ciascun mese, fino al 30 ottobre 2025.

Alle scadenze sopra riportate il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle istruttorie dei Comuni e/o Unioni, ricevute per il tramite del Commissario, disporrà il pagamento ad un soggetto affidatario, senza implicazioni di carattere amministrativo contabile per gli enti locali.

L'Ordinanza n. 1135/2025 rimanda, altresì, all'articolo 2 dell'OCDPC n. 1106/2024 che disciplina, per i soggetti già danneggiati anche dagli eventi calamitosi di maggio 2023 (e non di settembre 2024) e beneficiari del contributo di cui all'ordinanza n. 999/2023, il contributo "in misura rafforzata" (fino ad un importo massimo di € 10.000,00) erogato in due tranches:

- un **acconto** (in misura fissa) di € 5.000,00 richiesto presentando al Comune il MODULO C1 "Domanda di acconto in misura rafforzata";
- un **saldo** (fino all'importo di ulteriori € 5.000,00), richiesto presentando al Comune il MODULO D1 "Domanda di saldo in misura rafforzata e trasmissione dei giustificativi di spesa".

Si precisa che il contributo in misura rafforzata può essere riconosciuto, sempre secondo le tempistiche e le procedure previste, se, alla data di presentazione della domanda, sussistano, contestualmente, le seguenti condizioni:

a) sia **ultimata** la procedura relativa al contributo di cui all'ordinanza n. 999/2023 con la presentazione della domanda di **saldo** ovvero di rendicontazione dell'**acconto**;

b) **non** sia stata presentata **domanda di ricostruzione** al Commissario Straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge n. 61/2023 mediante l'utilizzo della piattaforma informatica regionale **SFINGE**.

Si ribadisce che, data la gestione unitaria delle procedure di cui all'OCDPC n. 1106/2024 e all'OCDPC 1135/2025 ed in ragione del breve arco temporale intercorso tra i due eventi, può essere presentata una sola domanda di contributo per i danni subiti in conseguenza delle alluvioni occorse nei mesi di Settembre ed Ottobre 2024.

In ultimo, a differenza dell'ordinanza n. 999/2023, non è possibile il riconoscimento del contributo forfettario aggiuntivo di € 750,00 in quanto non è prevista la presentazione di alcuna perizia.

CUMULABILITÀ DELLA MISURA CON IL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE.

Si evidenzia che le misure di immediato sostegno (CIS) sono cumulabili con il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) disciplinato dalla Direttiva approvata con Decreto Commissariale n. 38/2025.

Eventuali richieste di chiarimento, esclusivamente da parte di codeste spett.li Amministrazioni Comunali (e non di privati cittadini), possono essere indirizzate alla PEO dedicata OCDPC1109@regione.emilia-romagna.it, avendo cura di riportare nell'oggetto "*Richiesta chiarimenti CIS ottobre 2024*" o "*Richiesta chiarimenti CAS ottobre 2024*". Detta casella di posta può essere utilizzata solo ed esclusivamente per la parte relativa al contributo di immediato sostegno concernente i soggetti privati e non per le attività produttive.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Michele de Pascale
(firmato digitalmente)

Allegati:

- OCDPC n. 1135/2025;
- Modulo A1;
- Modulo A2;
- Modulo A3;
- Modulo A4;
- Modulo A5;
- Modulo A6;
- Modulo B1;
- Modulo C1;
- Modulo D1;